

COMUNE DI ANCONA

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NAVE PER OSPITARE ATLETI E ACCOMPAGNATORI DEI GIOCHI DELLA MACROREGIONE ADRIATICA IONICA IN ANCONA DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2019, NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ANIMUS - ADRIATIC IONIAN GAMES FOR SOCIAL INCLUSION - PROGRAMMA ERASMUS + KEY ACTION SPORT
CIG 7900319D78
CUP: E39E19000290001**

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 118 DEL 14 MARZO 2017, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO DENOMINATO “A.NI.M.US. ADRIATIC IONIAN GAMES FOR SOCIAL INCLUSION” CHE È STATO POI PRESENTATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA U.E. ERASMUS+, KEY ACTION “SPORT”. IL PROGETTO È STATO FINANZIATO CON DECISIONE EACEA (AGENZIA EUROPEA PREPOSTA) N. 2018 – 2510/001-001.

PER DARE SEGUITO ALLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO, IL COMUNE DI ANCONA, CON SEDE IN LARGO XXIV MAGGIO N. 1 , 60121 ANCONA — TEL. 071/ 222.2453, DIREZIONE CULTURA - INTENDE AFFIDARE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA NAVE PASSEGGERI PER L’ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DEGLI ATLETI PER LA TERZA EDIZIONE DEI GIOCHI DELLA MACROREGIONE IONICO-ADRIATICA CHE SI TERRANNO NEI GIORNI 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2019.

GLI ATLETI ARRIVERANNO IL 27 SETTEMBRE E LASCERANNO LA NAVE IL 30 SETTEMBRE (3 NOTTI, 3 COLAZIONI).

LA NAVE DOVRÀ ESSERE ORMEGGIATA NEL PORTO DI ANCONA PER IL PERIODO SUFFICIENTE A CONSENTIRE L’ARRIVO E LA PARTENZA DEGLI OSPITI.

IN QUESTO PERIODO, LA NAVE DOVRÀ RIMANERE IN USO ESCLUSIVO NEL PORTO DI ANCONA. DURANTE IL PERIODO DI NOLEGGIO DELLA NAVE, IL COMUNE DI ANCONA ACQUISISCE TUTTI GLI SPAZI, ESCLUSI QUELLI NECESSARI ALL’EQUIPAGGIO PER ASSICURARE I SERVIZI RICHIESTI, DESTINATI AGLI OSPITI CON LA FACOLTÀ DI DETERMINARE IN VIA ESCLUSIVA IL LORO UTILIZZO COMPATIBILMENTE CON LE DESTINAZIONI D’USO.

SI PREVEDE UNA PRESENZA DI CIRCA 850 TRA ATLETI (DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 17 ANNI) E ACCOMPAGNATORI (CON UNA VARIAZIONE POSSIBILE DI +/- 10% SUL NUMERO INDICATO).

LE PRESTAZIONI IN APPALTO DEVONO PREVEDERE:

- OGNI CABINA/STANZA DOVRÀ ESSERE DOTATA DI BAGNO E POTRÀ OSPITARE AL MASSIMO 6 ATLETI (NO LETTI MATRIMONIALI)
- OGNI CABINA/STANZA DOVRÀ ESSERE DOTATA DI BAGNO E POTRÀ OSPITARE AL MASSIMO 2 ACCOMPAGNATORI (CIRCA 50 ACCOMPAGNATORI – NO LETTI MATRIMONIALI)
- VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI, ANCHE NOTTURNA, IN NUMERO ADEGUATO ALLA QUANTITÀ DI PERSONE CHE SARANNO OSPITATE;
- SERVIZIO DI “ HOUSEKEEPING “ E DI “ CHAMBERMAID “ GIORNALIERO PER TUTTE LE AREE E CABINE;
- SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER LE COLAZIONI (COLAZIONE CONTINENTALE “DOLCE + SALATO”) CON, AL MINIMO, IL SEGUENTE MENÙ:

COLAZIONE	
menu STANDARD	
caffè	pane
latte	brioche (confezionate)
thè	prosciutto cotto
acqua	uova sode + frittata
succhi di frutta	formaggio
yogurt	cereali

LE PRESTAZIONI IN APPALTO COMPREDONO ANCHE TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ATTRACCO DELLA NAVE, DELL'IMBARCO E DELLO SBARCO E DEL TRANSITO DI ATLETI, OFFICIALS ED OSPITI DELLE DELEGAZIONI, VOLONTARI E VISITATORI AUTORIZZATI DAL COMUNE DI ANCONA, DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA, DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE GRIGIE, DELL'ENERGIA A BORDO E DEL CARBURANTE.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VIENE AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA ESPERIRSI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016.

L'AGGIUDICAZIONE AVVERRÀ CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DEGLI ARTT. 95, DEL D.LGS. 50/2016 SMI.

I CRITERI DI VALUTAZIONE E I METODI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SONO DETTAGLIATI NELLA LETTERA INVITO.

IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE DEGLI ONERI E DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO COSÌ COME REGOLATI DAL PRESENTE CAPITOLATO, SI INTENDONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 50/2016 PER QUANTO COMPATIBILI O ESPRESSAMENTE RICHIAMATI.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – SOMMA A BASE DI GARA E DURATA

I CONCORRENTI DOVRANNO PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA AL RIBASSO SULLA SOMMA POSTA A BASE DI GARA CHE È RELATIVA A UNA **PERSONA/NOTTE PARI A € 43,00 + IVA** DI LEGGE.

L'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO È PARI A € 109.650 + IVA DI LEGGE DERIVA DAL COSTO UNITARIO PERSONA/NOTTE (850 PERSONE) MOLTIPLICATI I TRE GIORNI DI PRESENZA.

L'AFFIDATARIO DOVRÀ TENERE UN REGISTRO DELLE PRESENZE DA CUI DESUMERE LE EFFETTIVE PRESENZE. VERRÀ DUNQUE LIQUIDATA LA SOMMA DERIVANTE DAL COSTO UNITARIO OFFERTO DALL'AFFIDATARIO MOLTIPLICATO PER LE EFFETTIVE PRESENZE REGISTRATE.

IL COMUNE DI ANCONA GARANTISCE UNA FLUTTUAZIONE RISPETTO AL NUMERO INDICATO DI 850 PERSONE NON SUPERIORE A +/- 10%.

I COSTI DI SICUREZZA SONO PARI A 0(ZERO).

I COSTI RELATIVI ALLA MANODOPERA SONO QUANTIFICATI PRESUNTIVAMENTE IN € 61.000; IL COSTO È CALCOLATO SULLA BASE DELLE TABELLE RETRIBUTIVE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PERSONALE CHE L'AFFIDATARIO DEVE UTILIZZARE PARAMETRATO AI 4 GIORNI DI VALENZA CONTRATTUALE;

L'APPALTO AVRÀ LA DURATA DI 4 GIORNI.

ART. 4 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE - D.U.V.R.I. (ART. 26 D.LGS 81/2008), D.U.R.C.

IL PRESENTE APPALTO NON PRESENTA RISCHI DI INTERFERENZA COSÌ COME EVIDENZIATI DAL D.LGS 81/2008, PERTANTO, I COSTI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE SONO PARI A ZERO, NÉ È NECESSARIO ELABORARE UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

TUTTAVIA TALE DOCUMENTO POTRÀ ESSERE REDATTO DALLO STESSO COMMITTENTE, ANCHE SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE, IN CASO DI MODIFICHE TECNICHE O LOGISTICHE CHE POSSANO INCIDERE SULLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E/O OPERATIVE.

L'APPALTATORE DOVRÀ INOLTRE DICHIARARE DI AVER ASSOLTO TUTTE LE INCOMBENZE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. N.° 81/2008.

INFINE, NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 81/2008, IL COMUNE RIMANE A DISPOSIZIONE DELL'AGGIUDICATARIO PER OGNI ALTRA EVENTUALE NECESSARIA INFORMAZIONE RICHIESTA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI IGIENE DEL LAVORO.

L'APPALTATORE SI OBBLIGA AD APPLICARE TUTTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO, IVI COMPRESSE QUELLE IN TEMA DI TUTELA, IGIENE E SICUREZZA, SALUTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI, DISCIPLINA INFORTUNISTICA, CONTRIBUZIONE E RETRIBUZIONE NONCHÉ INQUADRAMENTO CONTRATTUALE ED ASSUME A PROPRIO CARICO TUTTI GLI ONERI RELATIVI.

L'APPALTATORE SI OBBLIGA AD APPLICARE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE CONDIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI

COLLETTIVI DI LAVORO APPLICABILI ALLA CATEGORIA E NELLE LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E GLI ACCORDI REGIONALI DI LAVORO MEDESIMI ANCHE DOPO LA SCADENZA E FINO ALLA LORO SOSTITUZIONE.

L'APPALTATORE SI IMPEGNA AD ESIBIRE A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERSONALE PREVISTA DALLE VIGENTI NORMATIVE.

IL COMUNE SOTTOPONE A SPECIFICA VERIFICA LA SITUAZIONE INERENTE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE, MEDIANTE ANALISI DEGLI ELEMENTI DERIVANTI DALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA PRESSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), AL FINE DI ACCERTARE L'EVENTUALE SUSSISTENZA DI IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE ACCERTATE.

IN OTTEMPERANZA AL COMMA 3 DELL'ART. 20 DEL D.LGS 81/2008 IL PERSONALE DOVRÀ ESIBIRE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE, INCLUSA LA DATA DI NASCITA, E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

E' OBBLIGO DELL'APPALTATORE RISPETTARE LE NORME CONTENUTE NEL D.LGS. 81/08 "ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO."- "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO". L'APPALTATORE SI OBBLIGA ALTRESÌ A PREDISPORRE, PRIMA DELL'INIZIO DELLA FORNITURA IL PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

SI PRECISA, INOLTRE, CHE PER TUTTI GLI ALTRI RISCHI NON RIFERIBILI ALLE INTERFERENZE, LE IMPRESE SONO TENUTE AD ELABORARE IL PROPRIO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PROVVEDERE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA.

IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 81/2008, RIMANE A DISPOSIZIONE DELL'AGGIUDICATARIO PER OGNI EVENTUALE NECESSARIA INFORMAZIONE RICHIESTA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI IGIENE DEL LAVORO.

ART. 5 – PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI

STANTE LA LIMITATEZZA DELLA DURATA DELL'APPALTO, IL CORRISPETTIVO SARÀ EROGATO, UN UNA UNICA SOLUZIONE, SU PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA DA EMETTERE DOPO LA CONCLUSIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO.

LA FATTURA DOVRÀ **OBBLIGATORIAMENTE** CONTENERE, OLTRE AI DATI CHE VERRANNO COMUNICATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ANCHE LA SEGUENTE DICITURA:

“A.NI.M.US. - ADRIATIC IONIAN GAMES FOR SOCIAL INCLUSION

PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+

603126-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SNCESE (2018-2510)”.

IN CASO DI OTTENIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA CHE SEGNALI UN'INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA, SI PROCEDERÀ SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 30 DEL D. LGS. 50/2016.

L'APPALTATORE SARÀ TENUTO AD ADEGUARSI ALLA MODALITÀ DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PREVISTA DALL'ART. 1, COMMI 209-214 DELLA LEGGE 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

DALLE FATTURE POTRÀ ESSERE DEDOTTO L'IMPORTO DI EVENTUALI PENALITÀ.

ART. 6 – CAUZIONE

LA CAUZIONE DEFINITIVA VIENE STABILITA NELLA MISURA DEL 10% DELL'IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE E TALE CORRISPETTIVO RESTERÀ A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINO AL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ PROVVEDERE A COSTITUIRE LA CAUZIONE DEFINITIVA SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE DALL'ART. 103 DEL D.LGS. 50/2016 E LA STESSA RIMARRÀ VINCOLATA PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO.

LA GARANZIA COPRE GLI ONERI PER IL MANCATO OD INESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO E CESSA DI AVERE EFFETTO SOLO A SEGUITO DI CONSTATAZIONE DELL'INTEGRALE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ – DANNI

LA DITTA AFFIDATARIA È RESPONSABILE DI OGNI DANNO CHE DERIVI AL COMUNE E A TERZI DALL'ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO POSTO IN CARICO AI PROPRI OPERATORI.

QUALORA LA DITTA O CHI PER ESSA NON DOVESSE PROVVEDERE AL RISARCIMENTO O ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO NEL TERMINE FISSATO NELLA RELATIVA LETTERA DI NOTIFICA, IL COMUNE PROVVEDERÀ DIRETTAMENTE, A DANNO DELLA DITTA, TRATTENENDO L'IMPORTO DAL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

OGNI RESPONSABILITÀ SIA CIVILE SIA PENALE PER DANNI CHE, IN RELAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO O A CAUSE AD ESSI CONNESSI, DERIVASSERO AL COMUNE O A TERZI, COSE O PERSONE, SI INTENDE SENZA RISERVE OD ECCEZIONI A TOTALE CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA.

PERTANTO LA DITTA DOVRÀ DOCUMENTARE AL COMUNE, PRIMA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO O COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO, DI AVER STIPULATO APPOSITA ASSICURAZIONE R.C.T., CON UN MASSIMALE UNICO NON INFERIORE A € 5.000.000,00 PER TUTTO IL PERIODO CONTRATTUALE.

LA DITTA SI OBBLIGA A SOLLEVARE IL COMUNE DA QUALSIASI PRETESA, AZIONE, MOLESTIA O DANNO DIRETTO O INDIRETTO CHE POSSANO DERIVARGLI DA TERZI PER MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI RICADENTI SU DI ESSA, CON POSSIBILITÀ DI RIVALSA IN CASO DI CONDANNA. LE SPESE CHE IL COMUNE DOVESSE EVENTUALMENTE SOSTENERE A TALE TITOLO SARANNO DEDOTTE DAI CREDITI DELLA DITTA E, IN OGNI CASO, DA QUESTA RIMBORSATE.

ART. 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE ASSUME TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; È OBBLIGATO AD INDICARE NEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO RELATIVI AD OGNI TRANSAZIONE IL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA CHE IDENTIFICA L'APPALTO .

ART. 9 – SUBAPPALTO

NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' VIETATA, PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, LA CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO E DEI RELATIVI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 105 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA D DEL CITATO CODICE DEI CONTRATTI.

ART. 11 – PENALITÀ

IL COMUNE APPLICHERÀ ALLA DITTA AFFIDATARIA LE SEGUENTI PENALITÀ, QUALORA SI DETERMININO LE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE.

- EURO 200 PER OGNI NOTTE E OGNI PERSONA OSPITATA IN CABINA/STANZA ECCEDENTE I 6 ATLETI
- EURO 200 PER OGNI NOTTE E OGNI PERSONA OSPITATA IN CABINA/STANZA ECCEDENTE I 2 ACCOMPAGNATORI
- EURO 500 PER OGNI CARENZA DI VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI, ANCHE NOTTURNA, OPPORTUNAMENTE SEGNALATA ALL'AFFIDATARIO
- EURO 100 PER OGNI MANCANZA DI SERVIZIO DI “ HOUSEKEEPING “ E DI “ CHAMBERMAID “ GIORNALIERO PER TUTTE LE AREE E CABINE
- EURO 100 PER OGNI DISSERVIZIO INERENTE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (COLAZIONI)

L' UNICA FORMALITÀ PRELIMINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ SOPRAINDICATE È LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI.

IL COMUNE PROCEDE AL RECUPERO DELLA PENALITÀ MEDIANTE RITENUTA SUL MANDATO DI PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFFIDATARIA.

LA RILEVAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI PUÒ AVERSI, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO;
- B) A SEGUITO DI VERIFICHE SPECIFICHE, CONDOTTE SULLA BASE DI SEGNALAZIONI PRODOTTE DAI FRUITORI DEI SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE AFFIDAMENTO.

LA DITTA AFFIDATARIA DOVRÀ METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI INCARICATI DEL COMUNE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE VERRÀ EVENTUALMENTE RICHIESTA PER EFFETTUARE I CONTROLLI.

ART. 12 – RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

IL COMUNE POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO IN QUALSIASI MOMENTO PER SOPRAVVENUTE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO CONNESSE AL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO/FINANZIARI DI BILANCIO, CON PREAVVISO DI 15 (QUINDICI) GIORNI SOLARI DA COMUNICARSI ALLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. LA DITTA AFFIDATARIA NON POTRÀ AVANZARE ALCUNA RICHIESTA DI INDENNIZZO, COMPENSI AGGIUNTIVI O RISARCIMENTO DANNI.

ART. 13 – RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ CONVENZIONI CONSIP

L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 95/2012 , CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012, HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO, PREVIA COMUNICAZIONE CON PREAVVISO NON INFERIORE A QUINDICI GIORNI, QUALORA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO SI ACCERTI LA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP CHE RECHINO CONDIZIONI PIÙ VANTAGGIOSE RISPETTO A QUELLE PRATICATE DALL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO E QUEST'ULTIMO NON SIA DISPOSTO AD UNA REVISIONE DEL PREZZO IN CONFORMITÀ AD ESSE..

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR), I DATI PERSONALI, FORNITI E RACCOLTI IN OCCASIONE DELLA PRESENTE GARA, SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE IN FUNZIONE E PER I FINI DELLA GARA MEDESIMA E SARANNO CONSERVATI PRESSO LE SEDI COMPETENTI DELL'AMMINISTRAZIONE. IL CONFERIMENTO DEI DATI PREVISTI DAL BANDO E DAL PRESENTE CAPITOLATO, È OBBLIGATORIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE, PENA L'ESCLUSIONE. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VIENE ESEGUITO SIA IN MODALITÀ AUTOMATIZZATA CHE CARTACEA. IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI, L'INTERESSATO PUÒ ESERCITARE I DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003.

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, RICONOSCONO CHE L'OGGETTO CONTRATTUALE COME DEFINITO DALL'ART. 1 COMPORTA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'AFFIDATARIO PER CONTO DEL COMUNE, COSÌ COME DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IN SEGUITO ANCHE INDICATO COME "GDPR") E DALLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

IN TAL SENSO IL COMUNE, COME RAPPRESENTATO ED IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI CONNESSO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, NOMINA, QUALE PROPRIO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GDPR, LA DITTA AFFIDATARIA CHE, COME RAPPRESENTATA, ACCETTA.

LE PARTI CONVENGONO CHE:

A) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI (INSEGUITO ANCHE "RTD") TRATTI I DATI PERSONALI SOLTANTO SU ISTRUZIONE DOCUMENTATA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, SALVO CHE LO RICHIEDA IL DIRITTO DELL'UNIONE O NAZIONALE CUI È SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO; IN TAL CASO, IL RTD INFORMA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CIRCA TALE OBBLIGO GIURIDICO PRIMA DEL TRATTAMENTO, A MENO CHE IL DIRITTO VIETI TALE INFORMAZIONE PER RILEVANTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO;

B) IL RTD SI IMPEGNA A TRATTARE I DATI PERSONALI ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ CONNESSE ALL'OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, CON DIVIETO DI DIVERSA UTILIZZAZIONE, E A MANTENERE E GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI (AI SENSI DELL'ART. 1 GDPR) IN ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ASTENENDOSI DAL COMUNICARE E/O DIFFONDERE TALI DATI AL DI FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE CONSENTITI NEL CONTRATTO O PER LEGGE;

C) IL RTD SI IMPEGNA A RISPONDERE A TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E, A TAL FINE, A COSTITUIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI SVOLTI E, LADDOVE RICHiesto, NE TRASMETTE COPIA AL COMUNE IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI SVOLTI PER SUO CONTO;

D) IL RTD SI IMPEGNA AD ADOTTARE E RISPETTARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA, TECNICHE E ORGANIZZATIVE, ADEGUATE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI

DELL'INTERESSATO, AD AFFRONTARE I RISCHI DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEI DATI, NONCHÉ A SODDISFARE I REQUISITI DEL TRATTAMENTO RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016.

E) IL RTD SI IMPEGNA A NOMINARE PER ISCRITTO GLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, A PROVVEDERE ALLA LORO FORMAZIONE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI, A ISTRUIRLI SULLA NATURA CONFIDENZIALE DEI DATI PERSONALI TRASMESSI DAL COMUNE E SUGLI OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO, AFFINCHÉ IL TRATTAMENTO AVVENGA IN CONFORMITÀ DI LEGGE PER GLI SCOPI E LE FINALITÀ PREVISTE NEL CONTRATTO.

F) IL RTD SI IMPEGNA A VIGILARE SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AGLI AUTORIZZATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA FUNZIONE LAVORATIVA;

G) RESTA INTESO TRA LE PARTI CHE IL RESPONSABILE ESTERNO È L'UNICO RESPONSABILE IN CASO DI TRATTAMENTO ILLECITO O NON CORRETTO DEI DATI E IN TAL SENSO SI IMPEGNA A GARANTIRE E MANLEVARE IL COMUNE DEI DANNI E/O PREGIUDIZI CHE POSSANO SU QUESTO RICADERE IN CONSEGUENZA DI PRETESE DI TERZI E/O DEGLI INTERESSATI. IL RESPONSABILE ESTERNO È RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 2049 DEL CODICE CIVILE ANCHE DEI DANNI ARRECATI DAI PROPRI AUTORIZZATI;

H) IL RTD DEVE PREVEDERE UN PIANO DI VERIFICA, ALMENO ANNUALE, DELLO STATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

I) IL RTD, NEL TRATTAMENTO DEI DATI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI IMPEGNA A NON RICORRERE A SUB RESPONSABILI O A SOGGETTI QUALIFICABILI COME SUB-RESPONSABILI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. LADDOVE SIA CONCESSA TALE AUTORIZZAZIONE, LE PARTI, COME RAPPRESENTATE, CONVENGONO CHE IL RICORSO A SUB-RESPONSABILI AVVERRÀ NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 4, DELL'ARTICOLO 28 DEL GDPR;

L) IL RTD, AVUTO RIGUARDO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO, ASSISTE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CON MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE, AL FINE DI SODDISFARE LE RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI PREVISTI DAGLI ARTT. DA 15 A 21 DEL GDPR.

M) IL RTD ASSISTE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NEL GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 32 A 36 DEL GDPR, NONCHÉ PER TUTTE LE ATTIVITÀ RICHIESTE OBBLIGATORIAMENTE PER LEGGE, TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO E DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL

TRATTAMENTO, IMPEGNANDOSI PARTICOLARMENTE A COMUNICARE AL TITOLARE, APPENA NE HA AVUTO CONOSCENZA, OGNI EVENTUALE VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI SUBITA;

N) IL RTD SI IMPEGNA AD AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL TITOLARE IN CASO DI ISPEZIONI O RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DOCUMENTI O ALTRO, DA PARTE DEL GARANTE O DA ALTRA AUTORITÀ PREPOSTA, IN MERITO AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER SUO CONTO, IMPEGNANDOSI ALTRESÌ A FORNIRE AL TITOLARE, A SEMPLICE RICHIESTA E SECONDO LE MODALITÀ DALLO STESSO INDICATE, I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARI PER CONSENTIRE L'APPRONTAMENTO DI IDONEA DIFESA IN EVENTUALI PROCEDURE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PENDENTI AVANTI AL GARANTE O ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA;

O) IL RTD, SU SCELTA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1285 E 1286 DEL CODICE CIVILE), ATTRAVERSO UNA COMUNICAZIONE VIA PEC AL TERMINE DELLA DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, SI OBBLIGA A CANCELLARE O A RESTITUIRE TUTTI I DATI PERSONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO CONNESSO AL PRESENTE CONTRATTO, CANCELLANDO ALTRESÌ LE COPIE ESISTENTI, SALVO CHE IL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI PREVEDA LA CONSERVAZIONE DEI DATI;

P) IL RTD METTE A DISPOSIZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER DIMOSTRARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CONSENTE E CONTRIBUISCE ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE, COMPRESSE LE ISPEZIONI, REALIZZATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DA UN ALTRO SOGGETTO DA QUESTI INCARICATO. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, PERALTRO, INFORMA IMMEDIATAMENTE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO QUALORA, A SUO PARERE, UN'ISTRUZIONE VIOLI IL GDPR O ALTRE DISPOSIZIONI, NAZIONALI O DELL'UNIONE, RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI. LE PARTI CONTRATTUALI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO ALTRESÌ CHE LA NOMINA DEL RTD ABBA DURATA LIMITATA ALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

ART. 15 – RISERVATEZZA

L'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI MANTENERE RISERVATI I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI VENGA IN POSSESSO E, COMUNQUE, A CONOSCENZA, DURANTE L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO, DI NON DIVULGARLI IN ALCUN MODO E IN ALCUNA FORMA E DI NON FARNE OGGETTO DI UTILIZZAZIONE A QUALSIASI TITOLO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'APPALTATORE È RESPONSABILE PER L'ESATTA OSSERVANZA DA PARTE DEI PROPRI DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI DI QUESTI ULTIMI, DEGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA ANZIDETTI.

IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, L'APPALTATORE SARÀ TENUTO A RISARCIRE TUTTI I DANNI CHE NE DOVESSERO DERIVARE, FERMO RESTANDO LA FACOLTÀ DEL COMUNE DI VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

ART. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È IL FUNZIONARIO U.O. POLITICHE GIOVANILI.
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE È IL FUNZIONARIO U.O. POLITICHE GIOVANILI.

IL NOMINATIVO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO VIENE COMUNICATO TEMPESTIVAMENTE ALL'AGGIUDICATARIO.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PROVVEDE AI SENSI DELL'ART. 111 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DIREZIONE E AL CONTROLLO TECNICO-CONTABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ASSICURANDO LA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO, VERIFICANDO CHE LE ATTIVITÀ E LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI SIANO ESEGUITE IN CONFORMITÀ AI DOCUMENTI CONTRATTUALI.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

LE SPESE RELATIVE ALLA GARA IN OGGETTO E TUTTE LE SPESE INERENTI E CONSEGUENTI IL PRESENTE ATTO SONO A CARICO DELLA DITTA CHE ESPRESSAMENTE LE ASSUME

ART. 18 – FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA LE PARTI CONTRAENTI IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO, COMPRESSE QUELLE INERENTI LA SUA VALIDITÀ, EFFICACIA, INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E RISOLUZIONE SARANNO DEFERITE IN VIA ESCLUSIVA AL FORO DI ANCONA CON RINUNCIA DI QUALSIASI ALTRO.